

Commissione VI del Senato della Repubblica
(Finanze e Tesoro)

Disegno di legge n. 1259

**Delega al Governo per la riforma del
sistema dei confidi**

Audizione di Luca Erzegovesi
Professore ordinario di economia degli intermediari finanziari
Università di Trento

Senato della Repubblica
15 luglio 2014

1. Introduzione

Il disegno di legge in esame esprime una serie di istanze del tutto condivisibili. Ritengo che i principi enunciati nel Ddl discendano da un nucleo ispiratore che riconduco a due assunti fondamentali:

- i confidi svolgono un ruolo cruciale nel facilitare l'accesso al credito e la buona finanza delle Pmi (specie delle micro e piccole imprese) mediante l'offerta congiunta di garanzie e servizi di assistenza; non esistono altri soggetti che possano sostituirli in questo ruolo;
- i confidi, dopo sei anni di crisi, svolgono la loro missione tra enormi difficoltà; alcuni sono usciti dal mercato; molti soffrono la carenza di mezzi patrimoniali, che è al tempo stesso la conseguenza e la causa di modelli operativi non sostenibili.

In effetti, scorrendo l'art. 1, comma 1 del testo, notiamo che il problema della patrimonializzazione è messo al primo posto (*a*), in collegamento con la disciplina della contribuzione pubblica (*b*). I punti successivi evocano una serie di temi che attengono alla filiera di offerta della garanzia e controgaranzia e alla sostenibilità dei modelli di intermediazione al suo interno. Nello specifico, si fa riferimento ai seguenti aspetti: i ruoli dei diversi soggetti e, implicitamente, il ruolo distintivo dei confidi (*c*); l'innovazione di prodotto riferita alla garanzia e ai servizi non finanziari (*d*); la riduzione dei costi di processo della filiera, soprattutto attraverso la semplificazione degli adempimenti a carico degli intermediari (*e, f, g, h*); la valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali (*l*).

In questo mio contributo, ho cercato di mettere in relazione i principi enunciati nel Ddl (tutti condivisibili, come dicevo), con alcuni snodi critici che, a mio giudizio, ne ostacolano l'attuazione. Ciò che propongo si basa sulla conoscenza del sistema confidi acquisita nell'attività di ricerca e di animazione del dibattito attraverso il blog tematico aleablog.net. Il mio punto di vista è quello di uno studioso. Tuttavia, gli spunti più interessanti che ho da proporre nascono dalla frequentazione assidua del mondo dei confidi, più che da una riflessione astratta.

Il senso delle mie osservazioni non vuole essere critico rispetto a questa nuova proposta di riforma. Onorato dell'invito a commentarla, colgo piuttosto l'occasione per indicare un lavoro da svolgere sul campo, in parallelo rispetto alla produzione e all'attuazione di norme.

Si tratta di un lavoro imponente, che deve coinvolgere tutti i *partner* della filiera della garanzia creditizia rappresentati, con autorevolezza ben superiore alla mia, in questa serie di audizioni.

2. L'oggetto del Ddl di riforma: il “sistema dei confidi”

Il Disegno di legge ha per oggetto la “Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi”. Nel testo si formula una serie di principi di carattere generale, da applicarsi a un “sistema dei confidi” inteso come entità unitaria, ovvero come insieme coeso di soggetti che condividono una stessa missione, e quindi i modelli organizzativi e operativi per attuarla.

In realtà non è così. Il sistema, per effetto delle riforme che hanno interessato i confidi nel 2003 (L. n. 326 del 24 novembre 2003, art. 13) e nel 2010 (D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010), è diviso in due comparti, distinti in base al modello normativo: i *confidi vigilati* e i *confidi minori* (o *non vigilati*). Detti comparti sono a loro volta articolati in molteplici sottoclassi differenziate per dimensioni, settori serviti, legami associativi¹.

Il principale elemento discriminante tra i confidi delle due specie è dato dalle dimensioni: i confidi devono assumere lo *status* di vigilati se operano con un volume di attività finanziarie superiore alla soglia di 75 milioni di euro (forse in procinto di essere aumentata a 150 milioni)².

La riforma più recente, quella del 2010, deve ancora essere attuata nelle previsioni più importanti che riguardano tanto i confidi minori (creazione del relativo Elenco e costituzione

¹ La bipartizione in comparti risale alla prima riforma (L. 326/2003, art. 13), che ha introdotto la fattispecie del confido vigilato, iscritto all'elenco speciale art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB) a fianco dei preesistenti confidi iscritti alla sezione ex art. 155 c.4 dell'elenco generale degli intermediari finanziari. La seconda riforma (D.Lgs. 141/2010), inserita in una più ampia revisione della normativa sugli intermediari finanziari, ha disposto la migrazione degli attuali confidi “107” verso il nuovo Albo degli intermediari finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB nuovo), e ha mantenuto una fattispecie di “confidi minori” (art. 112 TUB nuovo) iscritti ad apposito elenco e sottoposti alla vigilanza “leggera” di un Organismo gestore dello stesso elenco. La riforma del 2013 prevedeva anche una terza fattispecie di “banca cooperativa di garanzia” che non è stata ad oggi mai utilizzata. Si sono invece avute esperienze di intermediari di garanzia vigilati costituiti al di fuori del quadro normativo dei confidi. La prima di tali fattispecie è quella della banca popolare di garanzia, utilizzata dalla Banca di garanzia con sede a Padova, posta in liquidazione coatta amministrativa nel dicembre 2009 (v. <http://www.bancadigaranzia.com/>), e dal nuovo progetto Hape Bank promosso in Umbria da un'associazione dell'artigianato (v. <http://www.comitatopromotorehapebank.it/>). Si segnala infine il caso di Centrofidi Terziario, intermediario (non confido) iscritto all'elenco speciale ex art. 107 TUB promosso da un gruppo di confidi del settore commercio della Toscana (v. <http://www.centrofidi.it/>).

² Detta soglia è attualmente fissata a 75 milioni (per effetto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007), ma dovrebbe essere imminente la pubblicazione del decreto che la innalza a 150 milioni, valore indicato nel testo messo in consultazione dal Ministero dell'Economia nell'agosto 2013.

dell'Organismo incaricato di gestirlo), quanto quelli vigilati (creazione del nuovo Albo degli intermediari finanziari)³. Ci sono stati dei ritardi e forse delle resistenze da parte di alcune componenti del sistema.

Ritengo che il nuovo intervento di riforma dei confidi, oggetto di questi lavori, debba prendere posizione sulle riforme precedenti. Concretamente, la delega legislativa dovrebbe disporre un monitoraggio dello stato di attuazione e dell'impatto delle recenti modifiche del quadro normativo dei confidi. In particolare, occorre verificare se e come possano coesistere i due modelli, vigilato e non vigilato.

Attualmente, che implicazioni presenta, per un confidi, la scelta tra le due opzioni? La principale discriminante è il diverso quadro di vigilanza, che nel caso vigilato è quello direttamente applicato dalla Banca d'Italia (dopo il D.Lgs 141/2010 nella sostanza equivalente a quello delle banche), mentre nell'altro caso dovrebbe essere una forma di autoregolazione delegata a un Organismo di natura privatistica, sottoposto alla supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia.

I confidi vigilati sono quindi sottoposti a un regime regolamentare più stringente, ma possono in contropartita erogare (se rispettano alcuni requisiti contrattuali e organizzativi) garanzie personali "eleggibili" a fini di vigilanza, cioè efficaci nel ridurre in capo alle banche gli assorbimenti patrimoniali sui crediti garantiti. Peraltro, vari fattori hanno di fatto compresso o azzerato i benefici dell'eleggibilità⁴: oggi i confidi vigilati riescono ad offrire garanzie personali eleggibili esclusivamente in virtù della controgaranzia del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, ma in questo ruolo subiscono la concorrenza dei confidi minori più strutturati (che pure accedono al Fondo Pmi), e ancor di più lo spiazzamento da parte delle banche che accedono direttamente al Fondo centrale.

³ Ad oggi non sono ancora operativi l'Elenco dei confidi minori e il relativo Organismo gestore. Il Decreto ministeriale necessario per perfezionare la costituzione dell'Organismo è stato messo in consultazione dal Ministero dell'economia nell'agosto 2013. Per quanto riguarda gli intermediari finanziari iscritti al nuovo Albo, dovrebbero essere pubblicate entro l'anno le disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

⁴ Sarebbe troppo lungo riepilogare qui tali fattori. Essi sono principalmente riconducibili: (a) al *downgrading* della Repubblica Italiana da parte delle agenzie di rating, al quale è correlato il coefficiente di ponderazione dei crediti garantiti da banche e intermediari vigilati nel c.d. Metodo standard previsto dalle Disposizioni di vigilanza prudenziale sul rischio di credito; (b) al depauperamento del patrimonio dei confidi vigilati per effetto della crisi, che ha innalzato la probabilità di *default* degli stessi confidi in caso di escussione della garanzia.

Dei confidi minori si può parlare in termini generali, perché non è ancora istituito l'Organismo gestore del relativo elenco⁵. Se l'Organismo svolgerà un controllo di qualità all'entrata e alla permanenza nell'Elenco (in questo magari sollecitato dalla Banca d'Italia, che sovrintende alla sua attività), allora i confidi minori saranno stimolati a migliorare l'organizzazione e la trasparenza informativa. Se invece detto Organismo si limiterà alla funzione di "conservatoria" dell'elenco, non cambierà molto rispetto alla situazione attuale, caratterizzata da vaste aree di frammentazione e opacità.

Ad ogni modo, pur in presenza di differenze e divisioni di fatto, è importante che entrambi i comparti perseguano uno scopo comune: quello di tendere verso un sistema confidi unito, vitale, capace di auto-selezionare le pratiche organizzative migliori attraverso la collaborazione tra i suoi membri.

Pur avendo sostenuto in passato la tesi provocatoria "tutti 107", ovvero la necessità di convergere verso un unico modello, quello dei confidi vigilati, penso che sarebbe pericoloso farlo prima di assestare il quadro normativo. Nell'immediato, per orientare la riorganizzazione del sistema occorre agire sui criteri di ammissione dei confidi agli aiuti pubblici, come accennerò in seguito.

3. La razionalizzazione degli adempimenti e l'efficienza operativa del sistema dei confidi

Come ottenere le condizioni per avere un sistema dei confidi ben funzionante, coeso e rispettato dai suoi *partner* di filiera? Il Ddl afferma il principio di "rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità" della regolamentazione sui confidi, e più specificamente di "razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari". Su questo punto presumo che troveremo alcune risposte nella nuova stesura delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di intermediari finanziari vigilati, che dovrebbe essere messa in consultazione in questi giorni. Per quanto riguarda i confidi minori, non è ancora chiaro l'ambito normativo nel quale queste razionalizzazioni potranno essere attuate.

⁵ Il testo di Decreto del Ministero dell'Economia che regola la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo, messo in consultazione nell'agosto 2013, non dettaglia i contenuti "tecnici" della funzione di supervisione sui confidi iscritti all'Elenco.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che gli adempimenti di vigilanza di contenuto informativo non sono un costo a perdere per gli intermediari: i confidi devono in ogni caso condividere informazioni con le banche (e quindi con l'Organo di Vigilanza) nelle due direzioni, perché in caso contrario non potrebbero svolgere il loro ruolo di selezionatori del credito. Forse ci sono possibilità di organizzare meglio i processi di scambio dati tra banche e confidi, e anzi c'è un protocollo d'intesa siglato da ABI e Assoconfidi nel dicembre 2013 per quello scopo specifico. Sono convinto che iniziative dal basso di questo genere, se attuate con spirito collaborativo, possono abbattere i costi degli adempimenti più di un intervento dall'alto.

4. Come sviluppare l'offerta di nuovi servizi dei confidi

Giustamente il Ddl detta il criterio di “sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, forme di garanzie e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI” (art. 1, comma 1d).

Ritengo che il *core business* dei confidi debba rimanere l'erogazione di garanzie mutualistiche sul credito bancario con risorse in parte fornite dai soci, e la prestazione di servizi di assistenza alla gestione finanziaria delle imprese. Come principale elemento di innovazione, occorre che la componente di servizio sia rafforzata fino ad evolvere in una *consulenza continuativa alla gestione finanziaria* delle imprese socie. Questo servizio più ricco dovrebbe comprendere un supporto regolare alla pianificazione finanziaria e al controllo direzionale, specialmente nelle imprese che non sono dotate di un responsabile amministrativo e finanziario. Soltanto in questo modo il confidi potrebbe accreditarsi come agente che conosce meglio della banca la salute finanziaria delle imprese. Inoltre, il confidi-consulente potrebbe disciplinare i comportamenti dell'impresa e facilitare così l'intervento preventivo su tensioni finanziarie che possono essere corrette e risolte.

Al momento, i confidi prestano un'assistenza finanziaria di base che però ha carattere episodico in quanto è strettamente collegata con la lavorazione delle domande di affidamento e l'accompagnamento in banca. Nei casi che ho avuto modo di conoscere (non numerosi, ma rappresentativi), si avverte drammaticamente la mancanza di un consulente di questo tipo a fianco dell'impresa.

Dopo lo scoppio della crisi, le banche e i confidi non hanno abbandonato a sé stesse le imprese in difficoltà. Tuttavia, specialmente tra il 2009 e il 2010, il dissesto finanziario è stato curato quasi esclusivamente con cure palliative, come le moratorie e i mutui-liquidità. Questi rimedi hanno tamponato la crescita della insolvenze; se non ci fossero stati, le sofferenze bancarie avrebbero avuto subito una dinamica esplosiva. Le cure palliative non hanno però debellato il male. Molti casi erano irrecuperabili. Nei molti altri casi che potevano essere curati, sono mancate le diagnosi tempestive e le azioni di risanamento, sia dal lato delle imprese, sia dal lato delle banche; là i confidi hanno semplicemente subito il deterioramento del credito e la successiva escussione. La consulenza è tornata in campo soltanto nella fase di recupero del credito e di soluzione della crisi per via giudiziale o contrattuale, e si è trattato di una consulenza di contenuto legale accessibile soltanto ad imprese di adeguato *standing*.

Di servizi di *intelligence* finanziaria per le PMI c'è quindi un bisogno estremo. Tuttavia, la loro diffusione è ostacolata prima di tutto dall'assenza di consapevolezza e quindi di domanda effettiva da parte delle imprese. In aggiunta, vi si oppongono i possibili concorrenti, come i mediatori creditizi, gli studi professionali, gli sportelli credito e i centri di assistenza fiscale delle Associazioni, che temono di perdere lavoro in un mercato dei servizi professionali impoverito dalla crisi⁶. In realtà, si possono ottenere delle sinergie offrendo in maniera coordinata i servizi tradizionali di assistenza contabile (a cura degli attuali *provider*) e i nuovi servizi di supporto alla pianificazione finanziaria (svolti dai confidi, o da strutture professionali dedicate ad essi collegate).

In sintesi, la riforma dovrebbe ribadire che la consulenza alla finanza delle Pmi fa parte delle competenze distintive dei confidi. Non è facile immaginare degli strumenti normativi capaci di tradurre in pratica questa intenzione. La sfida è formidabile, almeno quanto lo sviluppo di una qualificata assistenza medica di base nell'ambito del servizio sanitario nazionale. In entrambi i casi, per prima cosa ci vogliono le persone, e nel nostro caso servono dei "medici finanziari" competenti e appassionati al loro lavoro. E per creare queste figure si deve intervenire su progetti di formazione specialistica, possibilmente non duplicati, né dispersivi. Oltre a formare gli specialisti, occorre sensibilizzare e coinvolgere gli stessi imprenditori con

⁶ Anche le banche, in una recente indagine svolta dall'ABI, annunciano programmi di sviluppo della consulenza alle microimprese, sebbene tra questi non sia espressamente menzionata la consulenza finanziaria continuativa. Si veda <https://www.abi.it/Pagine/news/Servizi-innovativi-per-le-microimprese-italiane.aspx>.

una grande campagna di educazione finanziaria, un “Non è mai troppo tardi” per la finanza d’impresa⁷.

5. Il problema della patrimonializzazione e i programmi di aiuto pubblico ai confidi

Come ricordato all’inizio, il Ddl mette al primo posto il problema della patrimonializzazione dei confidi. Il sistema confidi presenta al proprio interno molti casi nei quali il modello attuale, fondato sulla garanzia, non è sostenibile in assenza di un sostegno finanziario pubblico.

Attualmente gli aiuti pubblici ai confidi formano una galassia difficile da osservare, specialmente nei programmi a livello regionale e locale. C’è un’opacità notevole, tanto che non si riesce a valutare l’efficienza e l’equità della loro distribuzione. Servirebbe una banca dati nazionale per censire i programmi (statali, regionali, del sistema camerale, del FEI, di altri *sponsor*) e misurarne l’impatto sui beneficiari finali. Servirebbe in parallelo un sistema di valutazione dei confidi che intermediano tali misure, al fine di introdurre meccanismi premianti dei soggetti più efficienti e funzionali all’attuazione delle politiche pubbliche. Su entrambi questi fronti stanno lavorando il Ministero dello Sviluppo Economico e diverse Regioni.

Oggi, in una situazione caratterizzata dall’incidenza straordinariamente elevata dei crediti deteriorati, occorre una chiara distinzione tra due tipologie di aiuti, che rispondono a bisogni radicalmente diversi e non possono essere gestite allo stesso modo:

- servono **aiuti ordinari** per sostenere lo sviluppo delle garanzie presso i confidi sani, favorendo il miglioramento dei margini e la tutela preventiva delle condizioni di solvibilità;
- servono **aiuti straordinari**, basati principalmente su apporti al patrimonio, per fronteggiare situazioni di debolezza o di crisi conclamata di singoli confidi.

Non mi dilungo in questa sede sugli **aiuti ordinari**, che dovrebbero essere erogati nella forma di contributi in conto “prezzo della garanzia”, intesi a colmare la differenza tra il prezzo equo di mercato (commisurato al rischio e ai costi amministrativi) e il prezzo

⁷ Alludo alla nota trasmissione televisiva condotta dal Maestro Alberto Manzi tra il 1960 e il 1968.

calmierato che i *policy maker* intendono lasciare a carico dell'impresa. Questa è la logica che informa le regole europee recepite, ad esempio, nel c.d. "Metodo nazionale" per il calcolo dell'intensità di aiuto a favore delle imprese beneficiarie delle garanzie del Fondo centrale Pmi⁸.

Gli **aiuti straordinari** richiedono invece un approccio molto specifico, per casi unici. Gli apporti di capitale a confidi in difficoltà devono essere valutati e gestiti nel contesto di tavoli di crisi che coinvolgano, oltre ai confidi, i loro *stakeholder*, gli *sponsor* pubblici e le banche, sotto la supervisione (se il confidi è vigilato) della Banca d'Italia⁹.

Giustamente il Ddl ricorda che gli apporti pubblici al patrimonio dei confidi devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. La materia non è ancora del tutto chiara. In alcune misure regionali¹⁰, per non ricadere nelle fattispecie di aiuto vietate dall'Ue, si assegnano fondi alle Pmi socie dei confidi, con il vincolo di destinarli ad aumenti di capitale. A livello nazionale, invece, il più importante strumento per la ricapitalizzazione dei confidi (il Fondo da 225 milioni di euro creato con la Legge di stabilità per il 2014¹¹), prevede un'espressa autorizzazione della Commissione Europea, che ancora non è stata concessa.

In ogni caso, per essere efficaci (oltre che compatibili con le regole comunitarie), questi apporti al patrimonio non possono e non devono essere configurati come distribuzioni a pioggia. Al contrario, questo tipo di aiuto deve essere correlato a un piano di riorganizzazione nel quale siano suddivisi con trasparenza i costi del dissesto tra i soggetti che ho prima elencato.

⁸ Si fa riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2010, "Istituzione di un regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito".

⁹ Con la piena attuazione del D.lgs. 141/2010, la Banca d'Italia potrà utilizzare anche nei confronti dei confidi (e degli altri intermediari iscritti all'Albo ex art. 106 del TUB novellato) gli istituti per la gestione delle crisi bancarie (come l'Amministrazione straordinaria). Tali istituti non sono attualmente applicabili ai confidi iscritti all'Elenco speciale, nei confronti dei quali è possibile soltanto disporre la cancellazione dall'Elenco. Nel caso dei confidi minori, la gestione delle crisi è rimessa all'accordo contrattuale tra le parti, sebbene si possa immaginare un ruolo per l'Organismo gestore dell'elenco.

¹⁰ A titolo di esempio si segnala il recente Decreto dirigenziale della Regione Lombardia D.d.s. 27 giugno 2014 - n. 5630, "Approvazione dell'avviso pubblico finalizzato a favorire l'accesso al credito delle imprese per il tramite dei confidi (in attuazione della d.g.r. n.1706 del 17 aprile 2014)", v. BURL Serie Ordinaria n. 27 - 2 luglio 2014.

¹¹ V. L. 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", art. 1, comma 54.

Gli aiuti straordinari ai confidi avrebbero ben altra forza d'impatto se fossero parte di un più vasto piano di intervento straordinario a livello di sistema bancario sulla massa dei crediti deteriorati nei confronti delle Pmi: in concreto, tali aiuti potrebbero essere veicolati attraverso un'apposita *bad bank* di sistema, che potremmo denominare Agenzia per la ristrutturazione finanziaria delle Pmi, nel caso in cui si decidesse di crearla ¹².

6. Conclusioni

Il Ddl all'esame di codesta Commissione offre l'occasione per affrontare in maniera coerente e sistematica i problemi del sistema confidi. Ritengo che non esista un modello ideale di confidi, o di sistema della garanzia, né che si debba intervenire in modo radicale con la demolizione dell'attuale sistema e la sua ricostruzione *ex novo* in base a una conoscenza superiore che sarebbe azzardato presumere. Al tempo stesso non si può lasciare andare il sistema così com'è oggi, con le sue numerose situazioni di fragilità e di inefficienza, né basta arroccarsi a difesa degli interessi costituiti, perché questi sono divergenti, e tra loro inconciliabili.

La nuova riforma oggetto della delega al Governo deve innestarsi nel solco tracciato dalle riforme precedenti del 2003 e del 2010. Occorre evitare di riscrivere una riforma che si sovrappone alle precedenti. Il nuovo intervento deve piuttosto completare e correggere, laddove opportuno, il processo di attuazione già in corso.

L'altro errore da evitare è quello di affrontare problemi urgenti e straordinari agendo sugli aiuti ordinari al sistema di garanzia. Le situazioni critiche prodotte dall'accumulo di sofferenze devono essere affrontate come tali, senza dimenticare che il problema dei confidi è parte di un più vasto problema di gestione dei crediti deteriorati verso le PMI che interessa

¹² Si discute da qualche mese di progetti, in collaborazione tra banche, per la gestione dei crediti deteriorati, tradotti mediaticamente nel concetto di *bad bank* di sistema. Nell'intervento al Convegno Assiom-Forex dell'8 febbraio 2014, il Governatore della Banca d'Italia cita gli interventi in corso presso alcune banche "volti a razionalizzare la gestione dei crediti deteriorati con la creazione di strutture dedicate in grado di aumentare l'efficienza delle procedure e la trasparenza di questi attivi", aggiungendo "Interventi più ambiziosi, da valutare anche nella loro compatibilità con l'ordinamento europeo, non sono da escludere". Tra le opzioni, vi è anche la cessione di esposizioni a grandi investitori esteri specializzati nella gestione di crediti problematici. Queste cessioni riguardano però, prevalentemente, esposizioni verso clientela privata (mutui casa e prestiti personali), e finanziamenti *corporate* di elevato importo unitario. È difficile per le banche cedere prestiti deteriorati a imprese di piccolo importo unitario, il cui valore di recupero è reso aleatorio da fattori unici (soprattutto di natura legale e comportamentale) che sono conosciuti soltanto da chi ha concesso il prestito. Di qui l'opportunità di un'iniziativa di sistema specifica per la gestione dei crediti deteriorati verso PMI che supporti l'attività svolta internamente dai gruppi bancari.

l'intero sistema bancario italiano. Forse in quest'ambito occorre il coraggio di programmi più ambiziosi tesi a ricercare soluzioni collaborative su vasta scala per la soluzione delle crisi aziendali e il recupero dei crediti. Si potrà per questa via azionare una leva più potente sui fondi per la patrimonializzazione dei confidi che si sono messi in campo con misure statali e regionali.

I confidi sono parte di una filiera che comprende le banche e gli enti erogatori di risorse e garanzie pubbliche. La filiera della garanzia è una parte essenziale del sistema di finanziamento delle PMI. Non deve essere ridotta a un serbatoio di aiuti a cui attingere in funzione di piani di breve respiro. Deve essere una costruzione solida, fatta per durare nel tempo.

Servono degli innovatori pazienti, costruttori infaticabili, capaci soprattutto di far dialogare e collaborare i diversi attori, nel rispetto reciproco, in modo che tutti tornino a creare valore per le imprese, ognuno secondo il proprio ruolo.

Auspico che la nuova riforma del sistema dei confidi incoraggi gli agenti di cambiamento a farsi avanti, unendo le forze, per contagiare virtuosamente l'intero sistema.